



# COMUNE di BARLETTA

*Città della Disfida*  
*Medaglia d'Oro al Valor Militare*  
*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE – PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE

prot. 457/11 del 10/07/2019

**Oggetto: ELIMINAZIONE FATTORI DI RISCHIO PER PREVENZIONE INCENDI IN AREE LIMITROFE ALLE SEDI FERROVIARIE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.**

## IL S I N D A C O

Nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile ex art. 54 del Testo unico Enti Locali D.Lgs. 267/2000 ;

CONSIDERATO che durante la stagione estiva il possibile innalzamento delle temperature unitamente ad altre attività, può costituire causa di innesco e propagazione di incendi lungo le linee ferroviarie arrecando pericolo per la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO opportuno adottare misure precauzionali finalizzate ad impedire tale fenomeno a tutela della pubblica incolumità e del patrimonio ambientale.

VISTA la richiesta della Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato, Direzione territoriale Bari, Unità Territoriale di Foggia, prot. 2019/0000829;

VISTO il D.Lgs. del 2/1/2018 (Codice della Protezione Civile);

VISTO IL D.P.G.R. del 16/4/2019 n° 232 (Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi anno 2019);

VISTA La Legge n°689/81 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 753/1980, avente oggetto, " Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" ed in particolare l'art. 52 che prevede:

Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura, dovrà, occorrendo essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri 2 dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata rispettivamente dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. Le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei".

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art 36".



# COMUNE di BARLETTA

*Città della Disfida*

*Medaglia d'Oro al Valor Militare*

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

**SETTORE**

**POLIZIA MUNICIPALE – PROTEZIONE CIVILE**

VISTO il D.P.R. 753/1980 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” ed in particolare l’art. 55 che prevede:

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”;

VISTO il D.P.R. 753/1980 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” ed in particolare l’art. 56 che prevede:

Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all’ esercizio ferroviario.

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costruito da materiali combustibili”.

## **ORDINA**

A tutti i proprietari, possessori, detentori a qualunque titolo comunque coobbligati dei terreni limitrofi alle sedi ferroviarie ricadenti nel territori del Comune di Barletta, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, ancorché gestita da terzi, di eliminare i fattori di pericolo, come descritti dagli artt. 52 , 55, 56, del D.P.R. 753/1980, con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni , per la sicurezza dei viaggiatori e per la tutela dell’ambiente.

## **AVVERTE**

Che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, fermo restando le sanzioni penali previste per i trasgressori ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, si procederà ai sensi di legge con l’applicazione delle sanzioni disposte dagli organi di vigilanza, secondo quanto previsto dagli artt. 37 e 63 del D.P.R. 753/1980.

## **INVITA**

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio a chiamare immediatamente i seguenti numeri telefonici, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’ evento:

- ❖ **115 VIGILI DEL FUOCO;**
- ❖ **1515 COMANDO UNITÀ PER LA TUTETA FORESTALE, AMBIENTALE E AGROALIMENTARE;**
- ❖ **0883 – 578320 / 578311 COMANDO POLIZIA LOCALE- BARLETTA**



# COMUNE di BARLETTA

*Città della Disfida*

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
Medaglia d'Oro al Merito Civile*

**SETTORE**

**POLIZIA MUNICIPALE – PROTEZIONE CIVILE**

## **INCARICA**

Il Comando della Polizia Locale Le Forze dell'Ordine, il Comando di Polizia Provinciale, il Comando dei VV.FF. competenti per territorio, di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza

## **INFORMA**

Che contro il presente provvedimento sono ammissibili:

- Ricorso al TAR Puglia entro 66 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione;
- Ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione.

## **DISPONE**

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Barletta consultabile all' indirizzo ip. [www.comune.barletta.bt.it](http://www.comune.barletta.bt.it) , oltre la diffusione a mezzo manifesti.

## **INVIA**

Copia della presente Ordinanza tramite il Comando di Polizia Locale:

- a S.E. il Prefetto della Provincia Barletta-Andria-Trani;
- alla Regione Puglia Servizio Protezione Civile ;
- all'Amministrazione Provinciale B.A.T.
- al Comando dei Vigili del Fuoco di Barletta;
- ai Carabinieri - Compagnia di Barletta;
- alla Polizia di Stato – Commissariato di Barletta;
- al Comando Polizia Locale
- alla Guardia di Finanza (Barletta)
- alle Associazioni di categoria degli Agricoltori ;
- alle Ferrovie Bari – Nord;
- alle Ferrovie dello Stato -TRENITALIA - Unità territoriali di Bari e di Foggia;
- Al Responsabile dell'Ufficio Stampa del Comune per la massima diffusione.

Dalla Residenza Municipale, .....

**IL DIRIGENTE**  
Comandante La Polizia Locale  
- *Cel. Dr. Savino FILANNINO* -



**IL SINDACO**  
Dott. Cosimo Damiano Cannito